

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SAVONA**

Il Giudice Dott. Davide Atzeni, del Tribunale di Savona, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° 1962 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2017  
vertente

**TRA**

SHADAEVA IRINA e AVATAR S.R.L., rappresentate e difese dall'Avvocato Susanna Schivo ed  
elettivamente domiciliate in Alassio, via Privata Marconi n° 10

**ATTRICI IN OPPOSIZIONE**

**E**

CASTELLO BORELLI S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati Ezio Ponassi e Mauro Buzio  
ed elettivamente domiciliata in Savona, piazza Marconi n° 6

**CONVENUTA IN OPPOSIZIONE**

OGGETTO: opposizione a decreti ingiuntivo

CONCLUSIONI: come in atti

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Deve innanzitutto essere accolta l'eccezione svolta da Shadaeva Irina con la quale la stessa ha  
chiesto che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda



proposta nei suoi confronti dalla Castello Borelli s.r.l. attraverso l'instaurazione del procedimento monitorio.

Al riguardo questo Giudicante ritiene di dover confermare – all'esito del completamento dell'istruttoria – il contenuto della propria ordinanza riservata redatta in data 9.11.2017, nella quale è stato evidenziato quanto segue: *“rilevato:....che, con riferimento alla posizione dell'attrice in opposizione Shadaeva Irina, va innanzitutto rilevato che secondo gli orientamenti espressi dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito “in un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola con cui il promissario acquirente si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare comporta la configurabilità o di una cessione del contratto, ai sensi dell'art. 1406 ss. c.c., con il preventivo consenso alla cessione a norma dell'art. 1407 c.c., o di un contratto per persona da nominare, di cui all'art. 1401 c.c., e ciò sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo, o, infine, di un contratto a favore del terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., mediante la facoltà di designazione concessa all'uopo al promissario fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale — preliminare o definitiva — va, tuttavia, riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, anche in correlazione alla funzione — invalsa nella pratica quotidiana degli affari — di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente nominale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore” (Cassazione civile, sez. II, 03/08/2012, n. 14105; in senso conforme alla prima parte della massima cfr. Cass. 25 settembre 2002 n. 13923; peraltro cfr anche Cassazione civile, sez. II, 13/03/2006, n. 5401, a mente della quale “all'atto di nomina, in esecuzione di un contratto stipulato da un soggetto per sé o per persona da nominare, va attribuito il valore suo proprio (ossia sostituzione nella posizione contrattuale) e non il significato e l'effetto di una cessione del contratto alla quale non abbia dato il suo assenso l'altra parte contrattuale,*



*assenso che non può ritenersi sussistente per il solo fatto dell'adesione alla clausola della riserva di nomina)”; cfr anche Tribunale Palermo, 05/05/2006: “la valutazione dell’intenzione delle parti (al di là del “nomen iuris” impiegato) in ordine agli effetti dell’eventuale designazione del terzo, permette di operare una distinzione tra il contratto per persona da nominare (ex art. 1401 c.c.) in cui le parti vogliono la sostituzione dell’originario contraente “ex tunc”, il contratto preliminare con clausola di preventivo consenso alla cessione (ex art. 1411 c.c.) in cui le parti intendono sostituire l’originario contraente “ex nunc”, ed il contratto a favore di terzo eventualmente da designare (ex art. 1407 c.c.) in cui le parti attribuiscono il diritto alla prestazione posta in essere dal promittente senza alcuna modifica delle parti del contratto)”);*

*che – allo stato degli atti e salva l’acquisizione di ulteriori elementi che possano emergere dall’espletanda fase istruttoria – il fatto che la sig.ra Shadaeva e la Castello Borelli s.r.l., dopo aver stipulato la scrittura privata di “cessione di contratto” datata 7.4.2014 (produzione n° 3 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo), abbiano omesso di addivenire alla formalizzazione ed al perfezionamento della cessione del contratto preliminare di vendita alla Avatar s.r.l. nel termine del 15.4.2014 stabilito nella scrittura medesima (cfr la clausola n° 4 della scrittura, ove si legge: “il perfezionamento della cessione del contratto avverrà tassativamente entro il termine ultimo del 15.4.2014”; enfasi aggiunta, n.d.r.), ed abbiano invece inteso espressamente avvalersi, in sede di stipula del contratto definitivo di vendita avvenuta in data 7.5.2014, del meccanismo e dello schema negoziale del contratto per persona da nominare (cfr le premesse e l’art. 1 del contratto definitivo, ove si legge: con contratto preliminare a mio rogito del 17 luglio 2013....Irina Shadaeva si era dichiarata disponibile ad acquistare, per sé o per persona da nominare, la porzione immobiliare a destinazione alberghiera; il presente contratto rappresenta esecuzione del preliminare innanzi citato....Irina Shadaeva, sciogliendo la riserva di nomina di cui al citato contratto preliminare di compravendita, NOMINA la società Avatar s.r.l. come destinataria degli effetti definitivi dello stesso”), induce a ritenere che le parti, al momento di regolamentare in modo definitivo l’assetto*



*dell'operazione economico-patrimoniale de qua, abbiano inteso accordarsi nel senso del subentro in via esclusiva della Avatar s.r.l., con efficacia ex tunc, nella posizione contrattuale originariamente ricoperta dalla Shadaeva, e con liberazione di quest'ultima dalle correlative obbligazioni, secondo lo schema negoziale tipico del contratto per persona da nominare;*

*che infatti in caso contrario – ove cioè le parti avessero voluto convenire che la Shadaeva rimanesse coobbligata nei confronti della venditrice Castello Borelli s.r.l. unitamente all'acquirente Avatar s.r.l. secondo quanto previsto dall'art. 1408 c.c. -, sarebbe stato loro sufficiente procedere oltre nella formalizzazione e nel perfezionamento della cessione del contratto preliminare di vendita da esse già in precedenza programmato con la citata scrittura del 7.4.2014, oppure, in alternativa, ribadire in sede di stipula del contratto definitivo di vendita che la Shadaeva, anche a seguito del subentro nell'operazione della Avatar s.r.l., avrebbe comunque mantenuto la posizione di coobbligata in relazione agli impegni assunti da quest'ultima società con la sottoscrizione del contratto definitivo medesimo;*

*che inoltre va evidenziato che la stessa redazione della scrittura privata di cessione del contratto del 7.4.2014 da parte della Castello Borelli s.r.l. e della Shadaeva induce a ritenere che le parti, con la precedente stipula del contratto preliminare di vendita, non abbiano inteso porre in essere una cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 ss. c.c. con il preventivo consenso alla cessione a norma dell'art. 1407 c.c., e ciò in quanto, ove tale fosse stata la loro volontà, esse non avrebbero avuto alcuna necessità di procedere poi a stipulare nuovamente un altro accordo di cessione del contratto (ovverosia la scrittura privata del 7.4.2014);*

*che sotto altro aspetto va anche evidenziato che alla scrittura privata del 7.4.2014, in sé e per sé considerata, non possono essere validamente attribuiti gli effetti di un vero e proprio accordo di cessione del contratto preliminare di vendita, e ciò in quanto lo stesso non è stato sottoscritto dalla Avatar s.r.l.;*



*che infatti, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la cessione del contratto è uno schema negoziale che richiede per il suo perfezionamento e per la sua efficacia il consenso di tutti e tre i soggetti interessati dalla vicenda successoria contrattuale;*

*che neanche è possibile ritenere che la Avatar s.r.l. abbia validamente espresso la propria adesione alla cessione del contratto attraverso la corresponsione dell'acconto di € 330.000,00 sul prezzo della compravendita, e ciò in quanto nel caso di specie il consenso alla cessione, essendo relativo ad una fattispecie negoziale di trasferimento di una proprietà immobiliare, non avrebbe potuto essere validamente espresso se non attraverso una manifestazione di volontà in forma scritta (forma richiesta ad substantiam dalla legge, che non ammette equipollenti);*

*che pertanto va ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sig.ra Shadaeva....”.*

Conseguentemente, stante il difetto di legittimazione passiva in capo alla Sig.ra Shadaeva Irina in relazione alla domanda proposta dalla Castello Borelli s.r.l. con il proprio ricorso per decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo medesimo deve essere revocato nei confronti della stessa.

Venendo ora a trattare della domanda proposta con il procedimento monitorio dalla Castello Borelli s.r.l. nei confronti della Avatar s.r.l., il Tribunale, all'esito del giudizio, ritiene di dover propendere per l'ammissibilità nel caso di specie dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo proposta da quest'ultima società ai sensi dell'art. 650 c.p.c..

Al riguardo va infatti evidenziato: 1) che secondo il disposto dell'art. 650 c.p.c., “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”; 2) che con sentenza del 20-5-1976, n. 120, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità del comma 1 dell'articolo in esame «nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur



avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto; 3) che secondo l'insegnamento della Suprema Corte e della migliore giurisprudenza di merito, "ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria; (Cassazione civile, sez. III, 24/10/2008, n. 25737); "l'art. 650 c.p.c. consente l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo se si prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso, per irregolarità della notifica, per caso fortuito o forza maggiore. Per caso fortuito deve intendersi un fatto oggettivamente avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento unicamente per forza propria, nel senso che il fatto non è voluto, né preveduto, oppure, se preveduto, non è evitabile. La forza maggiore, invece, si identifica in una forza esterna assolutamente ostativa. Non rientra fra questi casi una sindrome depressiva del destinatario del decreto" (Tribunale Como, 18/10/2005); 4) che dalla documentazione versata in atti dalla società attrice in opposizione può essere tratta la prova in ordine alla sussistenza, in capo all'amministratore unico nonché legale rappresentante della Avatar s.r.l. sig.ra Lykosova Elena, di un impedimento per causa di forza maggiore (intesa come forza esterna ostativa in modo assoluto) alla tempestiva proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo nel rispetto dei termini di legge; 5) che in particolare, dall'estratto della cartella clinica rilasciato dall'Ospedale Municipale Polivalente n° 2 di San Pietroburgo prodotto dalla società attrice quale documento n° 14 risulta che l'allora Amministratore Unico e Socio Unico della stessa Sig.ra Lykosova Elena è stata ricoverata in data 14.10.2016 presso tale ospedale ed ivi è rimasta degente fino alla dimissione avvenuta in data 12.12.2016 (periodo di degenza che coincide con tutto il periodo di decorrenza del termine di 40 giorni entro il quale la società attrice avrebbe potuto proporre opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo de quo), e che in relazione alla stessa è stata emessa la seguente diagnosi: "malattia ipertensiva di III grado, di IV gruppo a rischio, cardiopatia ischemica, angina pectoris sotto sforzo di classe funzionale: II"; 6) che dal medesimo estratto della



cartella clinica risulta inoltre che la sig.ra Lykosova è stata ricoverata a causa di un notevole peggioramento delle sue condizioni di salute verificatosi in data 12.10.2016, ovverosia appena due giorni prima della data in cui è stato poi disposto il ricovero, ed inoltre che è stato ad essa raccomandato il rigoroso rispetto di un regime di rilassamento e di riposo con eliminazione di ogni possibile causa di stress, al fine di evitare il rischio di un repentino peggioramento delle già precarie condizioni di salute (*“la paziente è stata ricoverata il 14.10.2016 in regime programmato al fine di effettuare il controllo e la terapia, lamentando i giramenti e mal di testa, il tinnito auricolare, le sensazioni di disturbo dietro lo sterno, l’affanno a seguito di uno sforzo fisico,. In data 12.10.2016 è stata verificata una crisi ipertonica....la paziente....soffre di malattia ipertonica dal 2000 approssimativamente. L’attuale peggioramento dello stato nota da circa un mese quando, parallelamente alla destabilizzazione della pressione arteriosa, si sono accentuate le lagnanze del paziente sopraindicate....Raccomandazioni terapeutiche e lavorative: ...rigoroso rispetto del regime di rilassamento e di riposo, eliminazione di eventuali stati e cause che provochino l’insorgere delle situazioni di stress per escludere il rischio dell’aumento della PA con il possibile sviluppo della crisi ipertonica, durante almeno 3 mesi dal giorno della dimissione”*); 7) che dalle certificazioni rilasciate dal medico curante della Sig.ra Lykosova (la Dott.ssa E.I. Nicolaeva dell’Ospedale Polivalente Comunale n° 2 di San Pietroburgo) e prodotte dall’attrice quali docc. nn. 17 e 18 risulta inoltre che nel corso della degenza ospedaliera è stato disposto nei confronti della paziente il divieto assoluto di contatti con terzi soggetti, proprio al fine di evitare il pericolo che la stessa potesse essere sottoposta a situazioni di stress e dunque al rischio di repentini peggioramenti delle già precarie condizioni di salute (cfr le certificazioni, ed in particolare quella rilasciata in data 30.5.2018 ove si legge: *“la paziente Lykosova Elena nata il 2.6.1951 è stata ricoverata il 14.10.2016 (e dimessa il 12.12.2016) nell’Ospedale Multidisciplinare Municipale n° 2 della città di San Pietroburgo, in Russia, in una grave condizione di salute sorta in un contesto della crisi ipertensiva subita il 12.10.2016, che ha causato un aumento della pressione sanguigna della paziente fino a 100/110 mmhg con un significativo deterioramento dello stato di salute sotto forma*





*di vertigini, mal di testa, tinnito, dolore al petto, mancanza di respiro sotto lo sforzo e lo stress, sonnolenza, ed è stata esaminata ed ha ricevuto un trattamento, che oltre ad agenti farmacologici includeva riposo assoluto, con un divieto assoluto di qualsiasi attività e qualsiasi carico, sia fisico che morale, con una assenza assoluta di contatti con terzi, fino alla dimissione dall'ospedale. Dopo la dimissione dall'ospedale per i prossimi tre mesi, la paziente, dato il suo stato di salute, ha ricevuto la terapia farmacologica in modalità di monitoraggio cardiaco, osservando rigorosamente il regime di riposo fisico e relax, eliminando qualsiasi stato e condizioni che possono causare le situazioni di stress, allo scopo di eliminare il rischio di aumento della pressione sanguigna con possibile sviluppo di crisi ipertensive ancora una volta, escludendo categoricamente e completamente i stimoli irritanti dell'ambiente esterno";* 8) che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attestati avvenuti in sua presenza" (Cassazione civile, sez. III, 24/09/2015, n. 18868); 9) che – considerata la precarietà delle condizioni di salute in cui versava la Sig.ra Lykosova nel periodo di decorrenza del termine per l'impugnazione tempestiva del decreto ingiuntivo de quo, e considerato inoltre il divieto di contatto con terzi soggetti cui essa è stata sottoposta nel medesimo periodo dai sanitari dell'Ospedale Municipale di San Pietroburgo ove essa era ricoverata – va ritenuto verosimile che nel caso di specie essa non abbia avuto la possibilità di essere informata circa la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e la pendenza del termine per la sua impugnazione; 10) che comunque, anche ove essa avesse avuto la possibilità di superare il divieto di contatto con terzi impostole dai medici del detto ospedale e di acquisire conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo de quo, è verosimile che essa non avrebbe in ogni caso avuto la possibilità – senza mettere a serio rischio la propria salute e conseguentemente la propria incolumità – di svolgere tutte le attività necessarie per la proposizione tempestiva dell'opposizione al decreto ingiuntivo medesimo; 11) che è inoltre verosimile che a tale tempestiva opposizione del decreto





ingiuntivo essa non avrebbe potuto provvedere neanche attraverso la nomina di altro amministratore societario e/o di un procuratore, e ciò in quanto tale *modus procedendi* avrebbe comunque richiesto, da parte sua, l'espletamento di una complessa attività preparatoria - necessaria per il pieno esercizio del proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, come, ad esempio, l'esame del ricorso per decreto ingiuntivo de quo e della documentazione ad esso allegata, la valutazione circa la fondatezza o meno delle doglianze della controparte, la conseguente successiva trasmissione al nuovo amministratore e/o al procuratore di tutte le informazioni in suo possesso circa l'andamento del rapporto contrattuale con la controparte e circa le argomentazioni da svolgere a fini difensivi, etc -, attività preparatoria che avrebbe costituito per essa fonte di grave stress, come tale evidentemente del tutto incompatibile con le sue precarie condizioni di salute.

Sulla base di tali assunti e considerazioni va pertanto ritenuta sussistente, nel caso di specie, quella forza esterna ostativa tale da precludere in modo assoluto all'amministratrice della Avatar s.r.l. la possibilità di prendere conoscenza dell'emissione e della notifica, nei confronti della società, del decreto ingiuntivo de quo e/o comunque la possibilità per la stessa di svolgere le attività necessarie per la proposizione dell'opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo medesimo, con conseguente ammissibilità dell'opposizione tardiva al decreto ai sensi dell'art. 650 c.p.c..

Ciò premesso, e venendo ora all'esame del merito della controversia, deve propendersi per la fondatezza dell'eccezione di difetto di competenza di questo Tribunale a decidere della presente controversia sollevata dalla Avatar s.r.l. sulla base della sussistenza di clausola di compromesso arbitrale stipulata dalle parti in relazione alle controversie che avessero potuto sorgere tra di esse con riferimento all'esecuzione del contratto d'appalto de quo.

Al riguardo va infatti evidenziato: 1) che nel contratto preliminare di compravendita in atti stipulato in data 12.7.2013, all'art. 7, è stato espressamente pattuito che il contratto di appalto per cui è causa sarebbe stato regolato dall'atto allegato al contratto preliminare medesimo sotto la lettera "G" (cfr



l'art. 7, ove si legge: “...le parti convengono che il contratto di appalto venga regolamentato dalle clausole contenute nel documento che a quest'atto si allega sotto la lettera “G”); 2) che secondo il disposto dell'art. 22 dell'allegato “G” testè menzionato le parti hanno espressamente stabilito quanto segue: “qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione del presente contratto, sarà devoluta ad un collegio di tre Arbitri Irrituali che decideranno secondo equità...”; 3) che tale allegato “G” è stato poi richiamato anche nel contratto definitivo di compravendita stipulato dalle parti in data 7.5.2014, il cui articolo 9, denominato “appalto delle opere di ristrutturazione”, espressamente recita: “...le parti fanno espresso riferimento al contratto di appalto di cui all'art. 7 del preliminare a mio rogito del 12 luglio 2013, richiamato nelle premesse. Detto articolo deve qui intendersi integralmente riprodotto, sia per quanto attiene le clausole che regolano il contratto di appalto (allegato “G” del citato preliminare), sia per quanto attiene il corrispettivo dell'appalto...”; 4) che non può in alcun modo ritenersi che l'allegato “G” in esame sia stato considerato dalle parti come una mera bozza di accordo anziché come un vero e proprio contratto d'appalto già immediatamente efficace e vincolante tra di esse, e ciò in quanto, come risulta chiaramente dal tenore dell'art. 9 del contratto definitivo di vendita testè riportato, le sue clausole sono state dalle parti espressamente definite come pienamente operative ed efficaci ai fini della disciplina del rapporto d'appalto de quo; 5) che l'art. 22 dell'allegato “G” in esame non contiene alcuna limitazione della competenza arbitrale per quanto riguarda le cause di opposizione a decreto ingiuntivo, e deve pertanto considerarsi – anche per il suo carattere evidentemente onnicomprensivo – pienamente efficace e pienamente applicabile anche alla controversia portata all'esame di questo Tribunale; 6) che – con riferimento alle ulteriori deduzioni difensive svolte dalla convenuta in opposizione nei propri atti difensivi – va rilevato che l'estrema chiarezza del testo della clausola compromissoria di cui al citato art. 22 dell'allegato “G” in esame impone di far prevalere nella sua interpretazione, tra tutti i criteri interpretativi dettati dal codice civile, quello dell'interpretazione letterale sulla base del noto principio interpretativo “*in claris non fit interpretatio*” (cfr sul punto Cassazione civile, sez. III, 11/03/2014, n. 5595: “i canoni



legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia - desumibile dal sistema delle stesse regole - in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti. Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi, poi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole”).

Sulla base di tali assunti va pertanto riconosciuta la sussistenza della competenza a decidere della presente controversia in capo al Collegio Arbitrale, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa anche nei confronti della Avatar s.r.l..

Per gli stessi motivi testè evidenziati deve infine essere rilevata l'incompetenza di questo Tribunale – stante anche in questo caso la sussistenza della competenza del Collegio Arbitrale – a decidere delle ulteriori domande proposte in via subordinata ed in via riconvenzionale dalle attrici (ovverosia delle seguenti domande: “– *nel merito ed in via subordinata, nel denegato caso in cui fosse accertata la debenza da parte di Avatar S.r.l., anche in solido con la Sig.ra Irina Shadaeva, nei confronti di Castello Borelli S.r.l., di un importo meglio visto in corso di causa per i titoli da quest'ultima Società azionati, accertare e dichiarare la compensazione di tale debito con quanto accertato e dichiarato dovuto da Castello Borelli S.r.l. ad Avatar S.r.l. a titolo di restituzione dell'acconto pagato in data 22.04.2014, nella misura che sarà meglio vista ed accertata in corso di causa, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1091 emesso dal Tribunale di Savona il 18.10.2016 nei di lei confronti; – in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che Castello Borelli S.r.l. deve ad Avatar S.r.l. l'importo nella misura che sarà meglio vista ed accertata in corso di causa, per i motivi di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare la predetta a restituire e pagare in favore di Avatar S.r.l. il detto importo, oltre agli interessi ed agli accessori di legge”); anche in questo caso, infatti, si tratta con ogni*



evidenza di domande pienamente rientranti nell'ambito di applicazione del citato art. 22 dell'allegato "G".

Stante l'esito della causa, e considerate le peculiarità della controversia portata all'esame di questo Tribunale, devono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

### **PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa:

1. rigetta le domande proposte dalla convenuta in opposizione Castello Borelli s.r.l. nei confronti di Shadaeva Irina, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo per cui è causa emesso da questo Tribunale in data 18.10.2016 (depositato in pari data);
2. dichiara la propria incompetenza a decidere della controversia tra l'attrice in opposizione Avatar s.r.l. e la convenuta in opposizione Castello Borelli s.r.l., stante la competenza del Collegio Arbitrale, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo per cui è causa emesso da questo Tribunale in data 18.10.2016 (depositato in pari data);
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Savona, 9.12.2020

Il Giudice

Dott. Davide Atzeni

